



COMUNE DI PARTANNA

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

AREA IV - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
VIA VITTORIO EMANUELE, 219
TEL. 0924.923600/657



Allegato 1

Disciplinare del servizio di assistenza agli alunni disabili

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'Infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. Anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto e regola l'erogazione del servizio di **Assistenza all'autonomia e alla comunicazione o Assistenza specialistica** per come previsto dall' *art. 13 comma 3* della Legge 104/1992 e delle normative vigenti in materia, in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell' Infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Partanna.

Il servizio di cui al presente disciplinare sarà erogato ai soggetti aventi diritto attraverso il sistema dell' accreditamento con voucher, quale sistema ritenuto innovativo e funzionale alle esigenze dell' utenza, di Enti/Associazioni/Cooperative Sociali in possesso dei requisiti previsti che saranno indicati nell' Avviso Pubblico e che saranno iscritti all' Albo Comunale dei soggetti accreditati fornitori dei servizi di cui trattasi, nel rispetto delle normative statali e regionali (D.P.R. n. 616/1977 e ss. mm. ii, Legge 104/92, Legge 328/2000, L.R.68/21, L.R.15/2004 - Circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001 - delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 - Il parere del C.S. 20520 del 20.08.2018 - la legge 107 del 2015 - il D. Legs. N. 65/2017 "Inclusione scolastica" - il D. Legs. N. 66/2017 art. 3.

ART. 2 - MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

Gli Enti che presenteranno istanza di Accreditamento, a seguito di Avviso Pubblico, previa verifica, da parte di apposita Commissione , del possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso e della regolarità della documentazione richiesta, saranno accreditati all' Albo Comunale dei soggetti fornitori delle prestazioni di cui al superiore art. 1, previa sottoscrizione del Patto di Accreditamento da stipularsi tra il Comune di Partanna e il legale rappresentante dell' Ente/Cooperative sociali/Associazioni.

Si precisa inoltre:

- La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente disciplinare tra cui i cittadini potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dall' Ufficio dei Servizi Sociali, il servizio per i quale è stato accreditato.

- Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Comune di Partanna di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Partanna.
- L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore di cui ai successivi articoli, è subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziati nel bilancio comunale. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel presente disciplinare, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

ART. 3 - FINALITA'

Le finalità sono quelle di garantire il diritto allo studio delle persone disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche e devono, pertanto, ottemperare a quanto esplicitato dalle normative richiamate al superiore art. 1

Le prestazioni del servizio sono quindi orientate a realizzare azioni di integrazione scolastica rimuovendo gli ostacoli al diritto allo studio degli alunni disabili attraverso la concentrazione e la collaborazione dei vari soggetti istituzionali coinvolte per le rispettive aree di competenza (Istituzioni scolastiche, Asp, Comuni).

ART. 4 - DESCRIZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO (Personale - Modalità di scelta - Voucher)

A - Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione o assistenza specialistica in favore di alunni disabili fisici psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui alla legge 104/92:

- si configura quale servizio *ad personam* ed è assicurato all'interno dell'istituto scolastico frequentato dall'alunno e nella misura, quale rapporto di legge, di un operatore per ciascun disabile.
- La necessità assistenziale dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione viene certificata sulla base della valutazione delle esigenze dell'alunno da parte dei servizi specialistici dell'Asp tenendo conto delle proposte avanzate dal GLL.
- Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall'art.13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 quale assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità, finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena integrazione scolastica ivi comprese le attività extracurricolari.
- Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.
- In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI, le attività dell'operatore addetto sono le seguenti:

Educative: utilizzo di codici comunicativi alternativi, promozione dell'autonomia personale e sociale; vigilanza e controllo di comportamenti aggressivi; sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo; sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti; proposta di attività educative

di piccolo gruppo per favorire la socializzazione

Riabilitative: sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale; educazione all'uso di strumenti

protesici e ausili; svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento; appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

In particolare per quanto riguarda l'aspetto specifico della comunicazione, l'operatore svolge una azione triplice *di mediazione, di sollecitazione, di integrazione.*

Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:

- la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche;
- la partecipazione alle attività del GLI

A.1 - Svolgimento delle prestazioni

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione sarà reso durante le ore scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgono nella sede della scuola, sia fuori di essa, come nella ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia, da rendersi comunque nel limite del monte ore settimanale assegnato a ciascun alunno. In ogni caso le prestazioni giornaliere non potranno essere superiori a tre ore giornaliere.

A.2 - Qualifica professionale degli operatori

1. Operatore specializzato in possesso dei seguenti titoli di studio:

S Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Scienza della Formazione Scienze dell'educazione, Psicologia o Lauree equipollenti, Laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

2. Operatore della comunicazione in possesso dei seguenti titoli di studio

S Diploma di scuola media superiore

S Titolo professionale di As.A.Com (Assistente Autonomia Comunicazione) ottenuto attraverso il superamento di corsi di formazione professionale di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione, o in alternativa attestato di frequenza ad un corso LIS di durata almeno biennale, o titolo specifico rilasciato a seguito di corso di formazione professionale relativo al sistema di scrittura e lettura in BRAILLE.

Per i minori con disturbo dello spettro autistico gli operatori deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo- comportamentali (ABA, PECS, TEACCH).

A. 3- Valore del voucher

Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 19,00 incluso IVA non definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora. Gli assistiti potranno beneficiare di un massimo di

10 voucher settimanali di prestazioni assistenziali, per 5 giorni alla settimana, coincidenti con le giornate di frequenza scolastica e comunque fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria dell'Ente, che potrebbe determinare una riduzione del numero di voucher assegnati.

La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi di cui al presente comma senza che il soggetto gestore abbia a pretendere dall'Amministrazione Comunale nuovi e maggiori compensi. Essa comprende i costi del personale, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza.

A.4 - Modalità di scelta

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare il servizio, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali la famiglia dell'alunno avente diritto

all'assistenza potrà effettuare la scelta.

Saranno le famiglie degli alunni aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli accreditati inclusi nell'elenco, cui fare assistere il proprio figlio/a, ed alle quali il servizio Sociale fornirà l'elenco dei soggetti accreditati e le relative proposte migliorative offerte in aggiunta alle prestazioni previste nel presente disciplinare .

ART.5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO - PIANO DI INTERVENTO

Le richieste di ammissione ai servizi di assistenza specialistica sono trasmesse all'ufficio di Servizio Sociale da ogni singola Istituzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, che comunicherà il numero degli alunni disabili che hanno necessità di assistenza corredata dalla documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i bisogni assistenziali dell'alunno, ovvero del progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, dalla Unità multidisciplinare dell' ASP e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLI d'Istituto. Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta dell'Istituto scolastico e sulla base della documentazione prodotta, sarà redatto il piano di intervento contenente le ore di assistenza specialistica assegnate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e la loro articolazione .

Nell'orario assegnato sono comprese le ore per assistenza scolastica, gite, uscite didattiche e feste varie (da effettuarsi durante l'orario scolastico e non oltre il monte ore settimanale), esami di fine anno e in generale tutti gli interventi previsti per l'assistenza specialistica dal presente disciplinare

Il predetto piano sarà sottoscritto dall'Ufficio di Servizio Sociale e dal genitore/i esercenti la patria potestà e conterrà il numero delle ore assegnate per l'assistenza specialistica , la loro articolazione oraria e settimanale , il numero dei voucher mensili a cui avrà diritto.

La scuola inoltre comunicherà tempestivamente al servizio sociale ed al soggetto fornitore della prestazione eventuali assenze dell'alunno. Contestualmente la famiglia sarà chiamata, limitatamente all'assistenza specialistica ad individuare il soggetto erogatore delle prestazioni scelto tra i soggetti accreditati.

A conclusione delle superiori procedure si determinerà il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher e, dopo la scelta degli utenti ammessi al servizio, con l'assunzione da parte del Comune di Partanna del preventivo impegno delle spese connesse alla erogazione dei servizi.

L'Ufficio di Servizio Sociale provvederà ad attribuire mensilmente i voucher necessari, quantificati sulla base del numero di ore mensili di assistenza assegnate e sull'effettivo numero di giorni di attività scolastica, e procederà, sulla scorta delle verifiche effettuate sullo svolgimento del servizio, alla liquidazione del dovuto al soggetto erogatore.

La scelta del soggetto accreditato da parte della famiglia potrà essere revocata solo in presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell'assistente o del soggetto erogatore o in caso di rinuncia da parte della famiglia all'assistenza.

Una copia del piano d'intervento sarà consegnato al soggetto erogatore prescelto dalla famiglia che sarà tenuto ad osservarlo integralmente .

ART. 6 -OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Il soggetto accreditato garantirà:

- l'impiego di personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguroso e corretto sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta

riservatezza, verso l'esterno, sugli utenti;

- il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti al superiore art. 4 per il personale impiegato;
- la flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, secondo quanto previsto dal piano individuale e coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;
- che il personale sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turnover, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.
- la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni al Servizio Sociale del Comune, anche tramite posta elettronica.
- per un ottimale espletamento del servizio dovrà garantire a proprio carico, un coordinatore referente per i servizi oggetto dell'accreditamento
- su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti o dell'Autorità scolastiche.
- Produrre polizza assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. Esso dovrà procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi ed Infortunio.
- il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente;
- al personale impiegato, anche in accordo con gli altri soggetti accreditati, percorsi formativi specifici relativi all'assistenza agli alunni disabili relativi agli interventi e prestazioni di cui al presente disciplinare per almeno 20 ore l'anno. La ditta dovrà dimostrare di effettuare tale formazione comunicando il programma di formazione, le date, la sede e gli orari per lo svolgimento di detta attività, nonché i fogli di presenza del personale attestante la partecipazione;
- ad assicurare tutte le prestazioni aggiuntive e/migliorative indicate nel progetto di qualità presentato con la istanza di accreditamento;

- a trasmettere, con cadenza bimestrale, una relazione nella quale vengono illustrati gli obiettivi raggiunti, rispetto all'andamento generale del servizio e rispetto ai singoli progetti individuali di ogni utente, avendo cura di indicare, oltre ai risultati, le problematiche emerse;
- di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) e del Regolamento UE 2016/679, ed essendo Responsabile esterno del Trattamento dati personali di designare un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità, idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Di obbligarsi a consegnare al titolare del trattamento i dati personali allo scadere del rapporto di servizio.
- garantire fin dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento la presenza di una figura professionale con compiti di coordinamento amministrativo ed organizzativo.

L'Ente Accreditato inoltre solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Partanna è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto e all'esclusione dell'accreditamento nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

ART. 7-CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I servizi erogati saranno pagati al soggetto sulla base del valore orario del voucher, per come quantificato per ogni tipologia di servizio, al superiore art.4. L'importo è onnicomprensivo per ora lavorata.

Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle effettivamente lavorate e rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore massimo determinato nel piano d'intervento per ogni singolo soggetto assistito per il servizio di assistenza specialistica (max 12 ore settimanali).

Tali limiti potranno subire variazioni in diminuzione sulla base della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle ore di prestazioni effettivamente rese così come rilevato dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento.

L'Ufficio Servizi Sociali predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione, a seguito di acquisizione della fattura che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento .
- elenco degli alunni fruitori del servizio, distinti per scuole di appartenenza con accanto a ciascuno indicato l'operatore assegnato. Tale elenco sarà vistato dai Dirigenti scolastici interessati e sottoscritto dall'ente accreditato,
- Il monte ore erogato all'alunno nel mese di riferimento e il nominativo dell'operatore assegnato
- relazione sulle attività svolte degli operatori in riferimento all'attività dello studente assegnato

I pagamenti a favore dell'ente accreditato saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità delle prestazioni e alla verifica della regolarità

contributiva (D.U.R.C.).

L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della fattura. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati all'Ente tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere espresso e non dal presente disciplinare inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso l'Ente non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del valore assegnato, per ogni singola tipologia di prestazione, ai relativi voucher, che l'Ente accreditato accetterà con la richiesta di iscrizione all'albo e con la sottoscrizione del patto di accreditamento.

In caso di assenze dello studente assistito nessun compenso sarà riconosciuto nei giorni di assenza.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Comune di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nell'Avviso e nel patto di accreditamento. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le scuole e le famiglie.

E' inoltre facoltà del Comune ogni qualvolta si riterrà opportuno in base a particolari esigenze/problematiche inerenti il servizio, indire conferenze di servizio con tutti gli attori coinvolti nell'assistenza.

ART.9 - DURATA ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO decorre dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento ed ha validità per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

ART. 10 – MANTENIMENTO

Gli Enti accreditati che intendono mantenere l'iscrizione all'Albo negli anni successivi al primo, dovranno inoltrare al Comune di Partanna, dall'1 al 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La valutazione dei requisiti di mantenimento di iscrizione all'Albo sarà effettuata dalla stessa Commissione di cui all'art. 6 dell'Avviso.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del patto, di subappaltare i servizi o parte di essi a pena di nullità.

ART.12 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.

Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni.

ART.13 -RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Partanna è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati personali e a tal fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità. idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia . Il soggetto affidatario è obbligato a consegnare al titolare del trattamento i dati personali allo scadere del rapporto di servizio.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Patto di Accreditamento e nell'Avviso Pubblico che con la presentazione dell'istanza di Accreditamento si intendono accettati in ogni parte.